



ISTITUTO COMPRENSIVO 3° - SORA

VIA PIEMONTE N. 20 03039 SORA (FR)

Sito web: <http://www.istitutocomprendivo3sora.gov.it>

e-mail fric851002@istruzione.it Pec: fric851002@pec.istruzione.it tel 0776/831151-820454 fax 0776/1724760

C. Fiscale 91024370602

Codice Univco Fatturazione: UFV8PA

C. Meccanografico FRIC851002

Al Personale Amministrativo
Preposto
Sede Centrale

p.c. al R.L.S. dell' Istituto

Prot. N° 4440 del 01/09 / 2016

OGGETTO: INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI
DECRETO LEGISLATIVO n°81 del 09.04.08 , Artt. 36 e 37

In ottemperanza alle citate disposizioni di legge , a tutti i nuovi DIPENDENTI , compresi i supplenti temporanei , all' atto della presa in servizio, oltre a tutti gli adempimenti consueti , dovranno essere consegnati **OBBLIGATORIAMENTE**:

- a) **Selezione stralcio articoli del D.L. N. 81 del 09.04.2008
“ OBBLIGHI DEI LAVORATORI “**
- b) **Fascicolo informativo
“ FATTORI DI RISCHIO PER MANSIONI “**

Si pregano pertanto le s.v. di provvedere a tale consegna facendo firmare gli interessati gli appositi moduli , che verranno inclusi negli atti obbligatori previsti dalla citata normativa (documento sulla sicurezza del lavoro).

Ringraziando fin d' ora per la cortese collaborazione

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Marcella Maria Petricca

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93

Il Responsabile del Servizio
Prevenzione e Protezione

prof. Ing. Vittorio MILANI





ISTITUTO COMPRENSIVO 3° - SORA

VIA PIEMONTE N. 20 03039 SORA (FR)

Sito web: <http://www.istitutocomprendivo3sora.gov.it>

e-mail fric851002@istruzione.it Pec: fric851002@pec.istruzione.it tel 0776/831151-820454 fax 0776/1724760

C. Fiscale 91024370602

Codice Univco Fatturazione: UFV8PA

C. Meccanografico FRIC851002

A tutti i Nuovi dipendenti
Di questa Istituzione Scolastica
Loro Sedi
p.c. al R.L.S. dell' Istituto

Prot. N° 4440 del 01/09 / 2016

OGGETTO: INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI *DECRETO LEGISLATIVO n°81 del 09.04.08 , Artt. 36 e 37*

In ottemperanza alle citate E disposizioni di legge , e facendo seguito ad analoghe iniziative intraprese nei precedenti a.s. ai sensi del previgente D.L.626/94 , a tutti i nuovi lavoratori operanti per la prima volta per il corrente a.s. **2011-2012** nelle sedi di questa Istituzione scolastica viene fornito il fascicolo informativo sulla sicurezza del lavoro.

Fascicolo informativo “ FATTORI DI RISCHIO PER MANSIONI “

Si pregano pertanto le s.v. di prendere visione degli allegati alla presente, che verranno inclusi negli atti obbligatori previsti dalla citata normativa (documento sulla sicurezza del lavoro).

Si invitano altresì le s.v. a prendere visione , nella rispettiva sede di servizio, della documentazione sulla sicurezza a disposizione , ed in particolare del piano generale d' emergenza, in attesa degli aggiornamenti previsti per il corrente a.s.

SEGUIRANNO IN MERITO ULTERIORI DIVULGAZIONI ED INIZIATIVE DIVERSE.

Ringraziando fin d' ora per la cortese collaborazione

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Marcella Maria Petricca

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93

Il Responsabile del Servizio
Prevenzione e Protezione

prof. Ing. Vittorio MILANI





ISTITUTO COMPRENSIVO 3° - SORA

VIA PIEMONTE N. 20 03039 SORA (FR)

Sito web: <http://www.istitutocomprendivo3sora.gov.it>

e-mail fric851002@istruzione.it Pec: fric851002@pec.istruzione.it tel 0776/831151-820454 fax 0776/1724760

C. Fiscale 91024370602

Codice Univco Fatturazione: UFV8PA

C. Meccanografico FRIC851002

=====

INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI

DECRETO LEGISLATIVO n°81 del 09.04.08 , Artt. 36 e 37

MODULO PER NUOVI DIPENDENTI

I sottoscritti DIPENDENTI , in servizio per la prima volta all' inizio dell' a.s. **2016-2017** presso l'Istituzione Scolastica in intestazione

1) DI AVER RICEVUTO , A CURA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO E DEL R.S.P.P.

- a) **Selezione stralcio articoli del D.L. N. 81 del 09.04.2008**
“ OBBLIGHI DEI LAVORATORI “
- b) **Fascicolo informativo “ FATTORI DI RISCHIO PER MANSIONI “**

2) di impegnarsi a prendere visione, nella rispettiva sede di servizio, della documentazione sulla sicurezza ivi a disposizione , ed in particolare del piano generale d' emergenza, in attesa degli aggiornamenti in corso di predisposizione per il corrente a.s.



ISTITUTO COMPRENSIVO 3° - SORA

VIA PIEMONTE N. 20 03039 SORA (FR)

Sito web: <http://www.istitutocomprendivo3sora.gov.it>

e-mail fric851002@istruzione.it Pec: fric851002@pec.istruzione.it tel 0776/831151-820454 fax 0776/1724760

C. Fiscale 91024370602

Codice Univco Fatturazione: UFV8PA

C. Meccanografico FRIC851002

INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI

DECRETO LEGISLATIVO n°81 del 09.04.08 , Artt. 36 e 37

MODULO PER SUPPLEMENTI TEMPORANEI

I sottoscritti DIPENDENTI , in servizio per la prima volta all' inizio dell' a.s. **2016-2017** presso l'Istituzione Scolastica in intestazione

D I C H I A R A N O

1) DI AVER RICEVUTO , A CURA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO E DEL R.S.P.P.

a) **Selezione stralcio articoli del D.L. N. 81 del 09.04.2008**

“ **OBBLIGHI DEI LAVORATORI** “

b) **Fascicolo informativo “ FATTORI DI RISCHIO PER MANSIONI “**

2) di impegnarsi a prendere visione, nella rispettiva sede di servizio, della documentazione sulla sicurezza ivi a disposizione , ed in particolare del piano generale d' emergenza, in attesa degli aggiornamenti previsti per il corrente a.s.

ALLEGATO 1.1 ALLA COMUNICAZIONE Prot. N. 4440 del 01/09/2016

Decreto legislativo 09 Aprile 2008 n° 81

(Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Suppl. Ordinario n.108)

integrato con:

- Legge 7 Luglio 2009 n° 88;

Decreto legislativo 3 Agosto 2009 n° 106

Nota: adeguato alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 3 Agosto 2009, n° 106 "Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"

Il testo modificato con il decreto è evidenziato con formattazione "Arial, grassetto rosso"

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

OMISSIS

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:

a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;

b) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente

Articolo 3 - Campo di applicazione

1. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.

Articolo 20 . Obblighi dei lavoratori n.b. Articolo 59 - Sanzioni per i lavoratori

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. I lavoratori devono in particolare:

a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini

della protezione collettiva ed individuale;

(Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro)

c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;

(Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro)

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

(Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro)

f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

(Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro)

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

(Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro)

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

(Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro)

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

(Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro)

3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

(Sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per il lavoratore e il lavoratore autonomo)

Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;

b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

(Arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro il datore di lavoro - dirigente)

4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:

a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;

b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;

c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

9. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel

S.O. alla G.U. n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

(Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro il datore di lavoro - dirigente)

SEZIONE VI - GESTIONE DELLE EMERGENZE

N° 4 articoli (da art. 43 a art. 46)

Articolo 43 - Disposizioni generali

3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione *(Arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 600 euro per il lavoratore)*.

Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda o dell'unità produttiva. **Con riguardo al personale della Difesa la formazione specifica svolta presso gli istituti o la scuole della stessa Amministrazione è abilitativa alla funzione di addetto alla gestione delle emergenze.**

4. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.

(Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro il datore di lavoro - dirigente)

Articolo 44 - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato

1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.

2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Marcella Maria Petricca

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93

Il Responsabile del Servizio
Prevenzione e Protezione

prof. Ing. Vittorio MILANI





ISTITUTO COMPRENSIVO 3° - SORA

VIA PIEMONTE N. 20 03039 SORA (FR)

Sito web: <http://www.istitutocomprendivo3sora.gov.it>

e-mail fric851002@istruzione.it Pec: fric851002@pec.istruzione.it tel 0776/831151-820454 fax 0776/1724760

C. Fiscale 91024370602

Codice Univco Fatturazione: UFV8PA

C. Meccanografico FRIC851002

=====

INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI

CONFORME A:

DECRETO LEGISLATIVO n° 81
del 09.04.08 Artt. 36 e 37

ALLEGATO 2)

FATTORI DI RISCHIO PER MANSIONI

2) FATTORI DI RISCHIO PER MANSIONI

2.1) L'ATTIVITÀ ORDINARIA

L'attività ordinaria che si svolge nella scuola in generale, se eseguita con normale diligenza, non comporta rischi particolari per la sicurezza e la salute degli operatori e degli allievi.

Condizione essenziale, però, per mantenere un buon livello di sicurezza è l'uso corretto e prudente delle strutture, delle suppellettili e degli impianti, nel rispetto della segnaletica e della cartellonistica esposta, anche in riferimento ad eventuali limitazioni d'uso di una parte dell'edificio.

A ciò sono invitati tutti gli utenti del servizio scolastico e vigilerà il personale docente e non docente.

2.2) PERSONALE DOCENTE

Nell' ambito delle attività svolte dai docenti i fattori di rischio più comuni sono:

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| - Rumorosità | - Sforzo vocale |
| - Stress | - Posture |
| - Allergie | - Rischi biologici |
| - Condizioni microclimatiche | - Condizioni illuminotecniche |

2.2.1) RUMOROSITA':

In relazione alle seguenti condizioni:

- a) numero degli allievi b) disponibilità degli spazi
c) tipo di attività svolte

il risultato è la necessità da parte dell'insegnante di alzare la voce con sforzo vocale non eliminabile in assoluto ma che potrebbe essere così ridotto:

- 1) Abbattimento della rumorosità ambientale
- 2) Insonorizzazioni
- 3) Organizzazione del lavoro più funzionale e disposizione degli spazi necessari

2.2.2) STRESS:

Cause:

- a) rapporto relazionale con allievi di ogni fascia di età
- b) obblighi di vigilanza
- c) impostazione del dialogo educativo
- d) gratificazione, riconoscimento economico e professionalità acquisita
- e) cambio di mansioni

Possibili interventi:

- 1) flessibilità nell'organizzazione del lavoro
- 2) attivazione di incentivazioni
- 3) riconoscimenti competenze

2.2.3) POSTURE:

Per postura si intende la posizione assunta dal corpo in un preciso momento o durante lo svolgimento di un'azione o operazione. Le posizioni abituali, spesso poco corrette, che si tengono sul lavoro gli sforzi fatti magari in posizioni scorrette, possono avere conseguenze soprattutto sulla colonna vertebrale.

Possibili interventi:

- 1) attenzione alla postura
- 2) fornitura di arredi idonei

2.2.4) ALLERGIE, RISCHI BIOLOGICI

Possibili interventi:

- 1) ricambi d'aria sufficienti
- 2) piano di pulizie per garantire un ambiente meno saturo di germi, batteri e polveri

2.2.5) CONDIZIONI MICROCLIMATICHE

Per microclima si intende l'insieme dei parametri fisici ambientali capaci di interferire con l'equilibrio termico del corpo. La temperatura media confortevole varia fra i **18 °C** e i **24 °C**, deve presentare umidità relativa tra il **40%** e **60%** con movimento dell'aria non percepibile e cioè inferiore a **0,3 m/sec**.

Interventi:

- 1) aerazione dei locali
- 2) studio di corrette condizioni microclimatiche

2.2.6) CONDIZIONI ILLUMINOTECNICHE

I luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale ed essere dotati di dispositivi che consentano un'illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere dei lavoratori. All'intensità della luce (illuminamento) che deve assicurare determinati valori minimi dettati dalle normative vigenti, bisogna associare diversi altri aspetti relativi alla qualità dell'illuminazione quali:

- a) assenza di abbagliamento
- b) colore della luce
- c) distribuzione delle ombre

Interventi:

- 1) corrette condizioni illuminotecniche
- 2) schermature idonee a finestre e elementi illuminanti

2.3) COLLABORATORI SCOLASTICI

I rischi più frequentemente presenti nel settore sono legati all'attività di pulizia all'interno della scuola e riconducibili essenzialmente a carenza di attrezzature e di formazione. Si evidenziano di seguito:

2.3.1) RISCHIO CHIMICO:

E' legato all'uso di prodotti chimici per le eventuali operazioni di pulizia.

I prodotti di norma utilizzati sono: candeggina, alcool, acido muriatico. Il rischio e' di contatto accidentale con le sostanze, di esposizione a vapori in caso di utilizzo promiscuo di sostanze (es. acido muriatico e candeggina).

Interventi:

- 1) Adozione di adeguati mezzi di protezione personale (crema barriera, guanti idonei, mascherine ecc)
- 2) tempestiva segnalazione di ogni eventuale stato irritativo e cutaneo.
- 3) utilizzo esclusivo di prodotti chimici sigillati ed etichettati.

2.3.2) RISCHIO DI CADUTA:

da postazioni in elevazione legato a:

- a) attività di pulizia, in particolare per quanto riguarda la pulizia di vetri e finestre.

- b) uso di scale per piccoli interventi di manutenzione talvolta anche non strettamente rientranti nella mansione specifica

Interventi:

- 1) Uso di attrezzature idonee per la pulizia dei vetri all'interno
- 3) Divieto di qualsiasi pulizia dell'esterno delle finestre a meno che queste non siano completamente apribili e quindi pulibili senza rischio
- 3) uso di scale portatili a mano e a norma e destinati ad interventi specifici autorizzati.

2.3.3) MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI:

Possibili cause:

- a) attività di pulizia: movimentazione secchi d'acqua e prodotti per la pulizia, sacchi dei rifiuti.
- b) spostamento banchi e arredi per operazioni di pulizia e in occasione della fine dell'anno
- c) supporto alle attività didattiche: trasporto di attrezzature, banchi ecc.

Interventi:

- 1) evitare di assumere posizioni dannose nel sollevare e trasportare i pesi
- 2) disporre ordinatamente gli oggetti sugli scaffali e nei magazzini evitando le posizioni viziate

2.4) PERSONALE AMMINISTRATIVO

2.4.1) LAVORO AI VIDEOTERMINALI (VDT)

L'uso prolungato degli apparecchi muniti di videoterminali può comportare:

- disturbi alla vista (stanchezza, bruciore, lacrimazione, visione annebbiata, sensazione di corpo estraneo);
- disturbi muscolari e scheletrici (dolore e rigidità al collo, alle spalle, alla schiena, alle braccia, alle mani).

Generalmente questi disturbi sono dovuti:

- a) ad un'illuminazione poco idonea dell'ambiente di lavoro, con riflessi e fastidiosi abbagliamenti;
- b) ad un impegno della vista troppo ravvicinato e senza pause, con conseguente affaticamento-sforzo di messa a fuoco;
- b) ad una sistemazione del posto di lavoro poco corretta dal punto di vista ergonomico con conseguenti posture errate del corpo.

Per ridurre l'affaticamento e i rischi della vista è necessario:

- 1) eliminare o schermare le superfici lisce e riflettenti nell'ambiente di lavoro;
- 2) orientare il VDT in modo da non avere sorgenti luminose anteriori o posteriori allo schermo, evitando riverberi e abbagliamenti;
- 3) far in modo che le sorgenti luminose a soffitto, se non sono antiriflesso, rimangano al di fuori della direzione dello sguardo, per evitare riflessi sullo schermo.

Inoltre:

- 4) i caratteri sullo schermo debbono essere ben definiti e l'immagine stabile;
- 5) la distanza degli occhi dallo schermo dovrebbe essere compresa tra i 60 e gli 80 centimetri. Essa può variare per fattori soggettivi o per le dimensioni dei caratteri sullo schermo, ma non dovrebbe mai essere inferiore a 40, né superiore a 90 centimetri: altrimenti bisogna adottare dei correttivi.

Per evitare o ridurre i disturbi scheletrici o muscolari, soprattutto in caso di uso prolungato dei VDT, è consigliabile:

- 6) tenere il sedile ad un'altezza inferiore di qualche centimetro alla distanza che corre tra il pavimento e la parte posteriore del ginocchio, con gamba piegata a 90°;
- 7) usare eventualmente una pedana poggiapiedi per raggiungere quella posizione ottimale; tenere il piano di lavoro ad un'altezza tale che, appoggiandovi gli avambracci, l'angolazione dei gomiti non sia inferiore a 90°;
- 8) tenere il centro del video ad un livello inferiore a quello degli occhi;
- 9) stare seduti col bacino leggermente spostato in avanti e la colonna vertebrale leggermente piegata all'indietro;
- 10) variare di tanto in tanto la posizione del corpo;
- 11) evitare di tenere a lungo il capo inclinato in avanti o all'indietro;
- 11) tenere la tastiera in linea con lo schermo o col portapagine, a seconda dell'apparecchio usato prevalentemente.

Dopo aver adottato le misure necessarie per ovviare a questi rischi, il Capo d'Istituto deve assegnare le mansioni e i compiti che comportano l'uso dei VDT in modo da evitare anche la ripetitività e la monotonia delle operazioni.

I lavoratori che usano i VDT, in modo sistematico ed abituale, per più di quattro ore al giorno e per tutta la settimana lavorativa, sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.

Costoro, se lavorano ai VDT per almeno quattro ore consecutive, hanno diritto ad un'interruzione, mediante una pausa o un cambiamento dell'attività.

Le modalità delle interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva, anche aziendale. In mancanza di questa, il lavoratore ha comunque diritto ad una pausa di 15 minuti ogni due ore di applicazione continuativa ai VDT. Le pause non possono essere cumulate all'inizio e al termine dell'orario di lavoro. Le pause sono considerate a tutti gli effetti parte integrante dell'orario di lavoro e non possono essere riassorbite in caso di accordi che prevedano una riduzione dell'orario complessivo di lavoro.

Prima che venga assegnato all'uso continuativo dei VDT, il lavoratore deve essere sottoposto ad una visita medica, sia generica che specifica, del medico competente, con eventuali esami specialistici.

I lavoratori risultati idonei con prescrizioni e quelli che hanno compiuto 45 anni sono sottoposti a visita di controllo ogni due anni e, a loro richiesta confermata dal medico competente, ogniqualvolta esistano sospetti di qualche sopraggiunta alterazione della vista.

Gli allievi che lavorano ai VDT, ai fini della sicurezza, sono equiparati ai lavoratori ed hanno l'obbligo di osservare le disposizioni di cui al successivo punto 12.

2.4.2) USO DI MACCHINE

Altri rischi specifici sono connessi con alcune attività che rientrano nelle mansioni del personale non docente, come l'uso di macchine elettriche da ufficio, fotocopiatrici, attrezzature.

L'uso di queste apparecchiature è stato regolamentato, tenendo conto anche del rischio d'incendio che può derivarne. Il personale addetto deve rispettare le istruzioni del fabbricante e le norme della buona tecnica, attivare i dispositivi di protezione collettiva ed individuale, ove previsti, segnalare ogni eventuale anomalia di funzionamento. Deve inoltre attenersi, anche per eventuali turnazioni, alle disposizioni del responsabile del servizio, che le impartirà nel rispetto delle specifiche norme di legge, ove ricorrano.

Il personale addetto controllerà l'esecuzione della manutenzione periodica delle apparecchiature e l'adeguamento, ove necessario, del posto di lavoro ai criteri ergonomici.

2.5) ALUNNI

2.5.1) POSTURE:

Va segnalato che gli allievi, rimanendo seduti ai banchi per varie ore, spesso assumono, per stanchezza o per abitudine, una posizione fisica scorretta da un punto di vista ergonomico. Ciò potrebbe alla lunga favorire, specie nell'età dello sviluppo, l'insorgere di forme di scoliosi.

Interventi:

- 1) I docenti, specie quelli di educazione fisica, sono invitati a segnalare ai loro alunni questo pericolo tutte le volte che lo ritengono necessario, e fornire le istruzioni opportune.

2.5.2) INFORTUNI NEGLI INTERVALLI DELL' ATTIVITA' DIDATTICA

Anche nell'attività scolastica ordinaria è necessario evidenziare alcune situazioni che possono provocare degli infortuni, se l'attività stessa non si svolge in forma ordinata e nel rispetto delle disposizioni impartite.

In particolare il rischio d'infortunio risulta più probabile:

- a) nelle aree di pertinenza della scuola, esterne o interne, soprattutto prima dell'inizio e alla conclusione dell'attività
- b) negli spazi comuni all'interno dell'edificio (corridoi, scale, ecc.), durante l'ingresso e l'uscita degli allievi all'inizio e al termine delle lezioni;
- c) nei locali del refettorio o mensa, dove questo servizio esiste
- d) durante gli spostamenti delle classi da un'aula all'altra, per svolgere particolari attività didattiche (palestre, laboratori ecc.)
- e) durante l'intervallo per la ricreazione, tra la prima e la seconda parte delle lezioni
- f) al termine di ciascuna lezione, quando i docenti si alternano

Per prevenire il rischio d'infortunio nelle suddette situazioni, sono state adottate queste misure:

- 1) l'uso delle aree di pertinenza viene regolamentato, anche mediante apposita segnaletica, in modo da riservare ai pedoni degli spazi vietati al passaggio e alla sosta degli autoveicoli e dei motoveicoli; il personale, gli allievi e tutti gli utenti sono tenuti a rispettare tali disposizioni e la segnaletica; il personale è invitato a collaborare per reprimere eventuali comportamenti pericolosi;
- 2) l'ingresso degli allievi all'inizio, e l'uscita al termine dell'attività sono stati regolamentati in modo da evitare la calca negli spazi comuni; il personale è invitato a vigilare nelle forme specificamente indicate nelle disposizioni di servizio;
- 3) l'uso del refettorio o mensa, dove esiste, e il relativo servizio di vigilanza, è stato specificamente regolamentato;
- 4) gli spostamenti delle classi da un'aula all'altra debbono avvenire sempre sotto la vigilanza del docente o di altro personale chiamato a sostituirlo;
- 5) lo svolgimento della ricreazione è stato regolamentato con apposite disposizioni di servizio, sia per quanto attiene agli spazi ad essa riservati, sia per quanto attiene alla vigilanza;
- 6) l'alternarsi dei docenti nelle classi deve avvenire senza interruzione della vigilanza, che, all'occorrenza, sarà momentaneamente svolta dal personale non docente presente nei corridoi.

2.5.2) IL RISCHIO D'INFORTUNIO DURANTE L'EDUCAZIONE FISICA

Rischi specifici d'infortunio sono presenti durante lo svolgimento dell'educazione fisica, anche in relazione con le difficoltà proprie di ciascun esercizio e con l'uso di attrezzi.

I docenti perciò adegueranno gli esercizi all'età e alle caratteristiche individuali degli allievi; controlleranno gli attrezzi e i dispositivi di protezione collettiva e individuale eventualmente necessari; impartiranno preventivamente tutte le istruzioni necessarie per una corretta esecuzione.

Gli allievi debbono eseguire solo gli esercizi programmati e secondo le istruzioni ricevute, Il personale non docente addetto collaborerà coi docenti per il controllo, anche igienico, dei locali e delle attrezzature.

Durante l'attività di educazione fisica, ai fini della sicurezza, gli allievi sono equiparati ai lavoratori ed hanno l'obbligo di osservare le disposizioni emanate in materia.

2.5.4) LE ESERCITAZIONI IN LABORATORIO

Rischi specifici per la salute e la sicurezza delle persone possono insorgere anche durante le attività didattiche svolte nei laboratori in relazione con la natura delle esercitazioni, la pericolosità delle apparecchiature e dei materiali usati e con l'eventuale esposizione ad agenti fisici, chimici e biologici.

Al riguardo, è necessario ricordare che, ai sensi del D.M. Pubblica Istruzione 29 settembre 1998, n. 382, "le attività svolte nei laboratori... hanno istituzionalmente carattere dimostrativo - didattico". Pertanto, anche nei casi in cui gli allievi sono chiamati ad operare direttamente, tutte le operazioni debbono svolgersi sempre sotto la guida e la vigilanza dei docenti e dei loro collaboratori.

L'uso di ogni laboratorio va specificamente regolamentato, con particolare riferimento alla prevenzione e protezione contro l'incendio e all'eventuale presenza di prodotti o rifiuti pericolosi. Gli allievi sono invitati a prendere visione delle norme d'uso affisse all'ingresso dei singoli laboratori e della cartellonistica esposta e ad osservare scrupolosamente le prescrizioni e i divieti, chiedendo ai docenti o ai collaboratori tecnici eventuali chiarimenti in merito.

L'attività di ciascun laboratorio viene programmata a cura del docente preposto.

I docenti, in collaborazione col personale addetto, controlleranno il regolare funzionamento delle apparecchiature prima dell'uso e illustreranno agli allievi i rischi specifici che possono derivarne; controlleranno l'efficienza dei dispositivi di protezione collettiva ed individuale, esigendone l'effettivo uso, ove necessario; daranno agli allievi le istruzioni per la corretta esecuzione delle operazioni.

Gli allievi debbono osservare le disposizioni ricevute, rispettare le indicazioni della segnaletica, astenersi da operazioni non espressamente previste, comunicare immediatamente al personale addetto eventuali anomalie nel funzionamento delle attrezzature.

L'accesso ai laboratori è vietato al personale non addetto e agli allievi non accompagnati dal personale.

Durante l'attività in laboratorio, ai fini della sicurezza, gli allievi sono equiparati ai lavoratori ed hanno l'obbligo di osservare le disposizioni emanate in materia.